M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (Reg. UE n. 1305/2016 - art. 17)

Determinazione dirigenziale n. 8113 del 15 settembre 2020: "Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 13679. Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1 "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole". Modifiche ed integrazioni - Approvazione testo coordinato".

Comunicazioni e F.A.Q.

A. Riferimento Articolo 3 e Articolo 10- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (termini e modalità)

Quesito n. 1. Se un'impresa che ha già partecipato al bando del 2017 ed è stata ammessa e finanziata può partecipare anche a questo nuovo bando in scadenza l'11 novembre 2019?

Risposta: l'art 3 dell'avviso **D.D. n. 8113/2020** recita "……le aziende che, alla data di adozione della D.D. 8113/2020 (15 settembre 2020) hanno già ottenuto il finanziamento di una precedente domanda per la tipologia di intervento 4.1.1. non possono presentare una nuova domanda a valere sul presente avviso se non hanno rendicontato il saldo della domanda 4.1.1. finanziata"

Quesito n. 2. Si chiede un chiarimento relativo alla possibilità o meno di rettificare domande già presentate nei mesi scorsi a valere sul 3° Bando di aiuti di cui all'oggetto. Alcune Aziende a distanza di mesi dalla presentazione delle domande, avrebbero la necessità di effettuare ulteriori acquisti, in particolare macchinari, oltre a quelli già inseriti in domanda. E' possibile rimodulare la domanda non essendo ancora scaduto il Bando?

Risposta: Sì, ma rispettando le disposizioni previste dagli articoli 3 e 4, paragrafo 1 bis del testo coordinato adottato con **D.D. n. 8113** del 15/09/2020

B. Riferimento Articolo 4 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Quesito n. 1: Un'azienda che allo stato attuale ha caricato a fascicolo soltanto colture erbacee e non ha in carico alcun animale (consistenza zootecnica pari a zero) vorrebbe realizzare con il presente piano di sviluppo un allevamento avicolo andando a costruire una nuova stalla.
Ai fini del calcolo della PST aziendale per determinare il massimale di spesa dell'azienda posso prendere a riferimento anche il nuovo allevamento che andrà a realizzare (quindi computando anche la PST zootecnica), oppure devo basarmi solo sulla situazione riportata nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di aiuto (ovvero la situazione senza animali)?

Risposta: ai sensi dell'articolo 4, punto 7 del testo coordinato approvato con **D.D. n. 8113/2020,** ai fini del calcolo si prendono in considerazione l'ordinamento colturale e gli allevamenti presenti a fascicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno. È possibile utilizzare su richiesta del beneficiario la PST della produzione suddetta alla data di presentazione della domanda di pagamento, ma solo nel caso di:

- introduzione di nuove produzioni da commercializzare, lavorare, manipolare, trasformare o conservare e di contestuale inserimento nel piano presentato di investimenti specifici relativi a tali produzioni

In base all'art 9 dello stesso avviso si precisa che qualora il richiedente opti per l'utilizzo della PST a fine piano si assume l'onere di dimostrare la coerenza degli investimenti realizzati con il piano colturale

C. Riferimento Articolo 6 – ELEGGIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLA SPESA

Quesito n. 1: PREVENTIVI: dalla lettura del bando sembra che i preventivi debbano essere raccolti anche per le prestazioni professionali. Pertanto devono essere acquisiti preventivi anche per la presentazione della domanda (periti agrari, agronomi) e per i progettisti (geometra, ingegnere, geologo ecc.) o per tali spese si fa solamente riferimento al DM 140?

Risposta: L'art. 6 paragrafo 6.2 lettera b) esclude la richiesta di preventivi per le spese di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) tra cui gli oneri per liberi professionisti che sono congrue se rientrano nei limiti di cui alle tabelle in allegato al DM 140/2012.

Quesito n. 2: CONGRUITA' DELLA SPESA: Il bando all'articolo 6.2 cita che "In ogni caso, il valore da computo non potrà eccedere quello indicato nell'allegato "A 2" (soglie massime di spesa). Domanda: questo vale sempre e comunque? Non ha nessuna deroga neanche in presenza di un computo dettagliato?

Risposta: non sono ammessi importi di spesa superiori agli importi unitari massimi di riferimento

D. Riferimento Articolo 7 - COSTI AMMISSIBILI

Quesito n. 1: RECINZIONI. Per il conteggio del carico animale devo considerare l'intera SAU aziendale o solamente quella recintata? inoltre, per calcolare il carico nella parte recintata mi rifaccio alla normativa di riferimento, considerando il benessere animale?

Risposta: per il conteggio del carico animale va considerata la SAU delimitata dalla recinzione. Per calcolare il carico di bestiame nella parte recintata si utilizzano i valori riportati nella tabella di riferimento Uba/capo animale dell'allegato II al reg. (UE) n. 808/2014:

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici >50 kg.	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Quesito n. 2: RECINZIONI: relativamente alle recinzioni finalizzate all'allevamento zootecnico si chiede se siano finanziabili quelle funzionali a delimitare le strutture di stabulazione dei capi allevati, i ndipendentemente dal fatto che gli animali siano condotti al pascolo. Nel caso di specie, l'azienda agro-zootecnica che intende presentare domanda di finanziamento, alleva in strutture confinate bestiame bovino di alto valore genealogico per la produzione di seme destinato al mercato internazionale.

Risposta: le recinzioni ammesse dal bando prevedono il pascolo del bestiame sulla superficie delimitata dalla recinzione. Infatti il bando prevede anche il carico di bestiame minimo e massimo e la presenza di strutture idonee al ricovero, alimentazione e abbeveramento.
La tipologia di recinzione sopra descritta non è finanziabile ai sensi del bando in oggetto.

Quesito n. 3: INTERVENTI IMPIANTI IRRIGUI: la nota 23 parla di sbarramenti, pertanto risulta ammissibile un lago che raccoglie solamente acque piovane? Se si è possibile dimensionarlo per garantire la normale irrigazione delle colture o deve essere dimensionato solo per irrigazione di soccorso?

Risposta: la nota fa riferimento all'ammissibilità di impianti irrigui. Le opere di captazione sono ammissibili a condizione che siano funzionali alla realizzazione di un impianto irriguo e che il progetto preveda sia l'opera di captazione che l'impianto soggiacente. La semplice realizzazione di un bacino di accumulo delle acque piovane non è ammissibile. La realizzazione di un impianto irriguo può comprendere anche la realizzazione delle opere di captazione, quale può essere un invaso per l'accumulo di acque di corrivazione dalla rete idrografica superficiale (che non si deve confondere con vasche o serbatoi di accumulo di acque piovane da piazzali, tetti ecc. che non sono opere di captazione e sono per tanto esclusi).
Dal punto di vista pratico questo significa che un invaso senza impianto soggiacente non è ammissibile; la dimensione dell'invaso e dell'impianto deve essere giustificata dal reale utilizzo delle acque a fini irrigui, siano essi di soccorso che per le colture.

Quesito n. 3a: INTERVENTI IMPIANTI IRRIGUI GIA' ESISTENTI: E' ammissibile la sostituzione della linea interrata e delle ali gocciolanti, degradati ed obsoleti, con nuovi materiali più performanti?

Risposta: sì, purché sia dimostrato quanto previsto dalla lettera b), punto 3) dell'articolo 7

Quesito 3 b: - INTERVENTI IMPIANTI IRRIGUI GIA' ESISTENTI: In un impianto irriguo esistente si intende sostituire delle componenti nella linea (pompe e condotte) che comporterebbero un risparmio sia a livello idrico che energetico. Detto impianto esistente attinge da un pozzo esistente ed autorizzato. Posso mettere comunque a finanziamento le nuove componenti (pompe e condotte)?

Risposta: Il bando in oggetto prevede la possibilità di intervenire per il miglioramento dell'efficienza energetica di impianti esistenti, o su nuovi impianti irrigui solo se soddisfano le condizioni di cui allarticolo 7, punto 3) lettera a e b

---

Quesito n. 4: ACQUISTO MACCHINA per la raccolta dei sassi (costo 30.000,00 euro). Ci sono limitazioni particolari per l'acquisto di tale macchina? Dato che non rientra tra quelle inserite nell'allegato A2 l'azienda provvederà a richiedere 3 preventivi.

Risposta: Per l'acquisto di macchine che non sono presenti nell'allegato A-2 vanno sempre richiesti tre preventivi da tre ditte in concorrenza tra loro con le modalità indicate nell'articolo 6.2, lettera b). Nel caso specifico, per valutare l'ammissibilità della macchina in questione, va dimostrata:
- la necessità dell'acquisto della macchina rispetto alla dimensione aziendale
- la funzionalità della macchina rispetto all'attività agricola dell'azienda;

Va inoltre fornita una scheda tecnica della macchina.

Quesito n. 5: CALCOLO PST PRODUZIONI DA TRASFORMARE: l'art. 7 punto iii) recita: "in ogni caso gli investimenti di cui ai punti i) e ii) sono ammissibili a condizione che le produzioni agricole da trasformare abbiano un valore di almeno di 10.000,00 Euro ed il volume della spesa non superi 10 volte la PST della produzione aziendale da commercializzare, lavorare, manipolare, trasformare o conservare, calcolata sulla base del piano colturale risultante dal fascicolo alla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui le produzioni siano anche commercializzate in azienda tali valori sono riferiti al prodotto trasformato».

I diecimila euro delle produzioni agricola da trasformare sono calcolati applicando il valore unitario della PS al prodotto di base (ad esempio grano tenero) o al valore ricalcolato in base alle indagini di mercato del prodotto trasformato? (ad esempio farine).

Il calcolo delle 10 volte la PST è riferibile indifferentemente alla produzione da commercializzare (quindi già trasformata) o a quella da trasformare (quindi ancora non trasformata)?

Risposta i diecimila euro della produzione agricola da trasformare, così come il calcolo delle 10 volte la PST sono calcolati applicando il valore unitario della PST del prodotto di base, oggetto della trasformazione. Lo stesso articolo al punto iii) specifica infatti che solo nel caso in cui le produzioni siano anche commercializzate in azienda (presenza di un punto vendita per vendita al dettaglio) i valori possono riferirsi al prodotto trasformato.

Quesito n. 6: PREZZI DA ANALISI PREZZI O LISTINI CCIAA. «Nel caso il programma di investimenti preveda l'introduzione della trasformazione, il prezzo dei prodotti trasformati vanno desunti dai listini della Camera di Commercio dell'Umbria o regione limitrofe, relativamente all'anno di presentazione della domanda di aiuto. Per le produzioni non presenti nei suddetti listini, il prezzo va desunto dall'analisi di mercato, effettuata a livello regionale, riferita ai tre anni dalla presentazione della domanda di sostegno» (articolo 4, paragrafo 7). Dato che i listini della CCIAA quotano i prezzi all'ingrosso e non al dettaglio (come nel caso di mio interesse), è corretto utilizzare direttamente quelli derivanti dall'indagine di mercato anziché ricorrervi solo nel caso in cui non si dovessero trovare riferimenti nei listini CCIAA? Il quesito potrebbe essere corroborato dalla riflessione sul fatto che il prodotto venduto all'ingrosso, pur essendo identico dal punto di vista merceologico a quello venduto al dettaglio, fa riferimento ad un mercato diverso e quindi in termini di stima del valore (ed in ultima analisi quella della PST, capacità di spesa ecc) potrebbe essere fuorviante.

Risposta: solo nel caso in cui fosse già presente un punto vendita al dettaglio o fosse previsto nel programma di investimenti un nuovo punto vendita in azienda, sarebbe possibile utilizzare una analisi dei prezzi di vendita al dettaglio. Senza punto vendita aziendale è necessario riferirsi ai prezzi all'ingrosso.

Quesito n. 7: OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO: quali tipologie di interventi non sono ammesse a finanziamento?

Risposta: le opere di miglioramento fondiario non ammissibili sono elencate nell'articolo 7 lettera c). A queste vanno aggiunte le voci inserite in calce allo stesso articolo.

Quesito n. 8: MATERIALE PRODOTTO IN AZIENDA (PIANTINE MICORRIZATE): un'azienda che produce piantine micorrizate vorrebbe presentare una domanda PSR 4.1.1 per la realizzazione di una tartufaia. I costi dell'acquisto delle piantine, visto che le produce essa stessa, come vanno quantificati?

Risposta: ai sensi dell'articolo 4, punto 15 "Lavori in amministrazione diretta" del testo coordinato approvato con **DD n. 8113/2020**, i lavori in amministrazione diretta non sono più ammessi. La produzione di piantine micorrizate in azienda non è rendicontabile, perché anche il materiale prodotto in azienda e necessario all'esecuzione dei lavori è compreso tra i lavori in amministrazione diretta e quindi non è spesa ammissibile.

Quesito n. 9: Calcolo della PST di una coltura non presente nell'Allegato A-5. Prato a zolle.

Risposta: il "prato a zolle" non è presente tra le colture presenti nell'allegato A-5. Per le produzioni non presenti nell'allegato citato, ai sensi dell'articolo 4, punto 7. "Produzione Standard Totale", la relativa PST può essere sostituita dalla documentazione fiscale attestante i ricavi o da un'analisi dei prezzi riferite alla produzione in serra o in vivaio di zolle di prato.

Quesito n. 10: IMPIANTI FOTOVOLTAICI. Ai fini del bando 4.1.1. sono ammissibili impianti fotovoltaici di potenza pari alla potenza impegnata con il gestore, relativo ad azienda agricola posti terra, visto che il comune di appartenenza permette tale tipo di installazione?

Risposta: ai sensi dell'articolo 7 "Costi ammissibili", punto 4): " per gli impianti fotovoltaici, l'energia deve derivare da pannelli …*omissis*…realizzati su strutture aziendali esistenti ovvero su nuove strutture realizzate con il programma di investimento". E' esclusa la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra, indipendentemente dal fatto che il comune autorizzi o meno tali impianti.

Quesito n. 11: LAGHETTI IN TERRA BATTUTA. I laghetti in terra battuta realizzati al fine di raccogliere acque piovane di sgrondo provenienti da terreni agricoli sono finanziabili? Il dubbio proviene dal fatto che il bando esclude vasche o serbatoio di accumulo acque piovane provenienti da tetti e piazzali. Si precisa che nel caso specifico si parla di laghetto in terra battuta posto a valle delle linee di compluvio delle acque, da utilizzare poi per le colture arboree circostanti ai fini dell'irrigazione.

Risposta: nel caso specifico, i laghetti in terra battuta possono essere assimilati agli sbarramenti finalizzati all'accumulo di acqua a fini irrigui e sono quindi ammissibili, purché siano funzionali alla realizzazione di un impianto irriguo e che il progetto preveda sia l'opera di captazione che l'impianto soggiacente.

Quesito n. 12: DRENAGGI. Con riferimento all'allegato A9 in corrispondenza dell'obiettivo specifico "Miglioramento della sostenibilità in termini di conservazione dei suoli" si parla anche di investimenti volti ad evitare l'erosione e a migliorare lo sgrondo delle acque e pertanto non si comprende perché siano esclusi dagli aiuti le opere di drenaggio che concorre proprio a detto obiettivo specifico.

Risposta: nell'allegato A9 sono stati indicati gli interventi volti a migliorare la sostenibilità in termini di conservazione dei suoli. L'articolo 7 alla lettera c) indica come non ammissibile qualsiasi tipologia di drenaggio, quindi sono collegabili a tale obiettivo tutti gli interventi indicati nell'allegato A9, volti a migliorare lo sgrondo delle acque e ad evitare l'erosione, ad eccezione dei drenaggi.

Quesito n. 13: RIMESSA MACCHINE E MAGAZZINO PRODOTTI. È possibile per un'azienda agricola richiedere contributi per la ristrutturazione di un annesso agricolo oltre al suo ampliamento, da adibire a rimessaggio mezzi di produzione e prodotti agricoli?

Risposta: Sì, purché per l'ampliamento sia dimostrata l'oggettiva necessità, conseguente alla programmazione

di un investimento nell'ambito della stessa domanda (es. nuova cella frigorifera per ortaggi atta a giustificare l'ampliamento magazzino prodotti).

Quesito n. 14: INVESTIMENTI IMMOBILIARI REALIZZATI IN PARTE. Nella vecchia domanda (2017), era prevista la realizzazione di una stalla, ad oggi però è stata realizzata solo una minima parte, consistente nei muri di sostegno a monte del futuro fabbricato. Vorrei sapere se devo azzerare completamente l'importo dell'investimento nella domanda 2017 e metterlo per intero (ad esclusione dei muri di sostegno) nella domanda 2019, oppure lasciare l'importo relativo alla realizzazione dei muri di sostegno nella domanda 2017 e spostare quanto non ancora realizzato nella domanda 2019.

Risposta: Nel caso in questione se la domanda 2017 non è stata ancora ammessa al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3 del testo coordinato adottato con DD n. 8113/2020 l'intervento stalla potrà esser riproposto nella domanda 2019 previa rinuncia entro il 18 dicembre 2020, dell'intera domanda 2017 o, in alternativa, previa rettifica entro la stessa data della domanda 2017 per l'esclusione totale dell'investimento stalla che si intende trasferire sulla domanda 2019. Ai sensi dello stesso articolo del testo coordinato può essere ammessa a finanziamento solo la parte di investimento non realizzato e/o non pagato , necessaria per il completamento funzionale dell'investimento stesso

Quesito n. 15: La committenza vorrebbe completare l'investimento acquistando un trattore corredato di un sistema di guida automatica. L'importo preventivato è compatibile con quanto calcolato con le tabelle standard, però vorrebbero aggiungere un sistema di guida automatica co GPS, questo farebbe lievitare i costi. Vorrei sapere se è possibile inserire comunque nella domanda questo sistema di guida.

Risposta: per la trattrice si farà riferimento ai costi unitari massimi indicati nella Tabella allegato A- 2 Se tale sistema satellitare non è tra gli optionals previsti dalla ditta costruttrice, andranno forniti tre preventivi relativamente al sistema di guida GPS.

Quesito n. 16: in caso di investimenti nel settore della trasformazione e vendita dei cereali con un valore ricalcolato della PST cerealicola in base all'indagine di mercato pari a 40.000,00 €, a quanto ammonta la spesa massima nel settore della trasformazione e vendita?

Risposta: ai sensi dell'articolo 7 punto iii) a 10 volte la PST. In questo caso a 400.000,00 euro per programma d'investimenti immobiliari relativi alla trasformazione e alla commercializzazione (punto vendita aziendale, in assenza del quale il massimale dell'investimento verrà calcolato con la PS del grano).

Quesito n. 17: È previsto un rapporto del 50% in impianti rispetto alla ristrutturazione o costruzione di fabbricati per la trasformazione (ivi compresa la fase della vendita). Ipotizziamo ad esempio il seguente piano

opera	*Spesa*
Silos cereale	*40 000.00*
Locale molino	*40 000.00*
Locale stoccaggio farine	*15 000.00*
Locale vendita	*30 000.00*
Tot.	*125 000.00*

A quanto deve ammontare (come valore minimo) la spesa in impianti ed attrezzature?

Risposta: ai sensi dell'articolo 7, punti i) e ii) vanno distinte:

1. Punto i): le spese per acquisto impianti e attrezzature destinate alla trasformazione che devono essere pari al 50% della spesa per realizzazione/ristrutturazione di edifici destinati allo stesso scopo. In questo caso va calcolato il 50% della spesa per silos + locale molino + locale stoccaggio.

2. Punto ii): le spese per acquisto attrezzature per confezionamento, conservazione, esposizione, e vendita devono essere pari ad almeno il 25% della spesa per locale vendita. In questo caso va calcolato il 25% del locale vendita.

Quesito n. 18: articolo 7, punti i) - MAGAZZINO PRODOTTI AGRICOLI. Alcune lavorazioni/trasformazioni implicano l'immagazzinaggio di volumi considerevoli di prodotto agricolo (es. farro, altri cereali e leguminose, patate, ecc.), immagazzinaggio del prodotto lavorato e poche e poco costose attrezzature per la lavorazione; la norma però prevede che vengono acquistati impianti e attrezzature pari almeno ad un generico 50% del costo di realizzazione/ristrutturazione. Dato che per la Mis. 4.1.1 è consentita la realizzazione di "magazzini per lo stoccaggio dei prodotti quando facenti parte di un programma che prevede investimenti per il condizionamento, trasformazione o confezionamento dei prodotti di che trattasi" senza l'obbligo dei suddetti investimenti per le attrezzature, che sono previsti invece al successivo punto "i" per i laboratori, è corretto interpretare in questo senso la norma anche per la Misura. 4.2.1? In altre parole, è corretto riferire l'obbligo del 50% in valore, delle attrezzature, alle sole aree di lavorazione e trasformazione, esonerando dal calcolo le aree destinate a magazzino materie prime e prodotti finiti?

Risposta: ai sensi dell'articolo 7, punto i) gli edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti sono ammissibili a condizione che il programma d'investimenti preveda anche l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione.
Questo vale anche per i magazzini per lo stoccaggio dei prodotti da trasformare.
In particolare, nella Tipologia di Intervento 4.1.1 quanto previsto all'articolo 7, IV capoverso punto b) "*Sono ammessi magazzini per lo stoccaggio dei prodotti quando facenti parte di un programma che prevede investimenti per il condizionamento, trasformazione o confezionamento dei prodotti di che trattasi"* non esclude che per gli stessi si debbano applicare le limitazioni previste al successivo V capoverso:
"L'ammissibilità di alcune tipologie di investimenti immobiliari è soggetta alle seguenti limitazioni:

i) edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti Allegato I del Trattato UE (sia in entrata che in uscita) a condizione che il programma d'investimenti preveda anche l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione. "

In definitiva quindi la spesa autorizzata per il complesso dei locali da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti da trasformare e trasformati sarà al massimo pari al 200% della spesa complessiva ammessa per l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, a prescindere dai locali dove tali impianti e attrezzature verranno installati.
Tali valutazioni verranno effettuate in istruttoria della domanda di sostegno e della domanda di saldo.

Quesito n. 19: Articolo 7, punto i). DETERMINAZIONE DEL 50% DI SPESE PER ATTREZZATURE. Alcune lavorazioni necessitano anche di impianti esterni quindi depuratori impianti di produzione di energia termica ed elettrica; questi impianti possono concorrere alla determinazione del 50% di spesa per le attrezzature?

Risposta: sì. In fase di istruttoria della domanda di sostegno ed a fine piano verrà valutata la reale connessione tra gli impianti/attrezzature in questione e le strutture per la lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

Quesito n. 20: *Articolo 7, punto i). DETERMINAZIONE DEL 50% DI SPESE PER ATTREZZATURE Le attrezzature di movimentazione interna (carrelli, transpallet, pese mobili ecc.) in genere considerate fisse per destinazione, concorrono al calcolo del 50%?*

Risposta: sì. In fase di istruttoria della domanda di sostegno ed a fine piano verrà valutata la reale connessione tra gli impianti/attrezzature in questione e le strutture per la lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

E. Articolo 8 – ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Quesito n. 1: Nel caso in cui nella presentazione di una nuova domanda di sostegno della misura 4.1.1 o 4.2.1. non tutto il valore dell'investimento sia stato collegato, nell'allegato relativo alla definizione del punteggio, ad almeno un obiettivo "Miglioramento delle prestazioni e Miglioramento della sostenibilità", è sufficiente definire la corretta attribuzione globale degli investimenti agli obiettivi nella fase di redazione del piano aziendale?

Risposta: L'articolo n. 8 del TESTO COORDINATO delle tipologie di intervento in questione prevede quanto segue: "Ogni intervento del programma di investimenti deve contribuire al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi specifici indicati in tabella, pena l'esclusione dal sostegno."
Nel Sezione B.4 del Programma degli investimenti deve essere descritto nel dettaglio l'apporto di ciascuno degli investimenti proposti rispetto agli obiettivi specifici indicati in tabella sulla base di elementi oggettivi e riscontrabili.
Nella stessa sezione sono riportati gli elementi da prendere in considerazione per dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'impresa: la condizione del miglioramento sarà valutata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati e deve essere rispettata anche nella domanda di pagamento del saldo del sostegno."
QUINDI SARANNO ESCLUSI GLI INVESTIMENTI NON CORRETTAMENTE GIUSTIFICATI NEL PIANO AZIENDALE DAL PUNTO DI VISTA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTVI CONNESSI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITÀ GLOBALI DELLE AZIENDE.
Gli stessi obiettivi vengono poi presi in considerazione nella tabella dei CRITERI DI SELEZIONE ed in particolare nella sezione Qualità progetto.
Il non aver riportato il valore di uno o più investimenti nel file excel per il calcolo del punteggio, scaricabile da SIAR, comporta solo eventuali conseguenze ai fini della definizione del punteggio e non ai fini dell'ammissibilità degli investimenti, sempre che, come sopra detto, ogni obiettivo legato all' investimento sia stato correttamente giustificato e motivato nel Piano Aziendale.

F. Articolo 9 e 12 – LIMITI E INTENSITA' DELL'AIUTO E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Quesito n. 1 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GIOVANE AGRICOLTORE. Per attribuire il punteggio relativo al giovane agricoltore debbono essere verificate tutte le condizioni seguenti, o è sufficiente sia verificata almeno una per poter ottenere il punteggio?
"In presenza di giovani insediati in figure giuridiche, il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui il/i giovane/i:
- sia/siano il legale rappresentante della società;
- detenga/no almeno il 50% delle quote societarie;
- abbia/no poteri ordinari e straordinari a firma disgiunta in forma esclusiva
- sia/siano regolarmente iscritto/i all'INPS
- sia/siano in possesso della capacità professionale; titolo di studio o attestato di qualificazione professionale (titolo di studio o attestato possono essere conseguiti nei tempi previsti dall'articolo 9)) o iscrizione all'INPS – regime previdenziale agricolo - almeno triennale anni come coadiuvante o lavoratore agricolo maturata antecedentemente il primo insediamento come capo azienda

Risposta: per l'attribuzione del punteggio per giovani agricoltori è richiesta la presenza, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di tutti i requisiti elencati sopra. L'unica deroga riguarda l'acquisizione delle competenze professionali (titolo di studio o attestato di partecipazione a corso) che possono essere conseguite entro i tempi indicati nell'articolo 9.

Quesito n. 2: ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO COLLEGATO ALL'OBIETTIVO AMBIENTE E CLIMA. Obiettivo: risparmio energetico: è possibile inserire all'interno di questa fattispecie, per un'azienda neo-formata, i seguenti investimenti:
- fotovoltaico opportunamente dimensionato (con relazione tecnico abilitato) - coibentazione fabbricati (con relazione di tecnico abilitato);
- trattrice nuova in una classe di emissioni più alta sul mercato per quel tipo di mezzo.

Risposta: il testo coordinato approvato con **DD n. 8113/2020** prevede la comparazione tra consumi ante investimento e consumi post investimento. Ai sensi dell'Allegato A-8 – sezione B.6.3 e dell'Allegato A-10 – sezione "Ambiente e clima" al testo già citato non è possibile attribuire il punteggio collegato all'obiettivo "Risparmio energetico" alle aziende di nuova costituzione, non essendo confrontabile per tali aziende la situazione ante e post investimento.

Quesito n. 3: PUNTEGGIO PER DIMENSIONE AZIENDALE. Se un'azienda ha meno di 15000,00 euro di pst nel targeting aziendale ha punteggio massimo o non ha punteggio perché la prima fascia va DA 15.000,00 a 25.000,00?

Risposta: Se l'azienda ha una PST inferiore a 15.000,00 euro non è attribuito alcun punteggio per dimensione aziendale

Quesito n. 4: PUNTEGGIO PER TARGETING GESTIONALE. Presenza di dipendenti: Il valore del punteggio sembrerebbe essere correlato alla sola presenza di dipendenti o coadiuvanti familiari iscritti all'INPS con riferimento all'esercizio precedente o, nel caso dei giovani agricoltori, alla data della domanda di saldo. Nella casella delle ore dell'allegato "A 8-bis" dobbiamo considerare o non considerare le ore del coltivatore diretto beneficiario?

Risposta: nel calcolo delle ore vanno considerate le ore di dipendenti (OTI e/o OTD) e quelle dei coadiuvanti familiari regolarmente iscritti all'INPS. Non vanno conteggiate le ore del coltivatore diretto beneficiario e titolare dell'impresa agricola, per il quale, peraltro, è previsto un punteggio a parte se CD o IAP.

Quesito n. 5: PUNTEGGIO PER TARGETING GESTIONALE. Attribuzione punteggio IAP/CD del nuovo bando 411.
Nel caso di SAS o di Società semplici che hanno al loro interno soci coltivatori diretti, il requisito per l'assegnazione del suddetto punteggio viene soddisfatto con la maggioranza dei soci o delle quote? Mi spiego meglio: io ho il caso di una SAS con tre soci, di cui sono coltivatori diretti, ma complessivamente non hanno la maggioranza delle quote. Posso assegnargli questo punteggio?

Risposta: nel caso di società vale quanto previsto dall'articolo 1, punto 3, lettere a), b) e c) del D lgs. N. 99/2004 riportato di seguito:
"3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (o CD iscritto all'INPS). Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari: almeno uno dei soci accomandatari deve avere la qualifica di IAP/CD;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale." Se la società in questione rientra nella casistica prevista dall'art. 3 sopra riportato, può essere attribuito il punteggio per IAP/CD.

Quesito n. 6: MAGGIORAZIONE e PUNTEGGIO PER GIOVANI AGRICOLTORI IN AMBITO SOCIETARIO.
Siamo in presenza di una società dove i due rappresentanti legali hanno presentato domanda per l'insediamento giovani nella prima graduatoria. Si tratta di insediamento di due giovani dove però alla situazione attuale rispettivamente un giovane ha ad oggi 38 e l'altro giovane 41, pertanto la media dell'età sarebbe 39,5 anni. Prendendo a riferimento la media dell'età, posso considerare la maggiorazione del 10% rispetto alla contribuzione base ed il punteggio relativo l'età del proponente?

Risposta: Nel caso riportato non è possibile attribuire né il punteggio, né la maggiorazione del 10%, perché uno dei due rappresentanti non ha più il requisito di "giovane agricoltore", avendo superato i 40 anni di età.

Quesito n. 7: TASSI DI SOSTEGNO. In caso di realizzazione o acquisto di un silos per lo stoccaggio dei cereali, l'importo del contributo ammosta al 40% (investimento per la trasformazione) o può beneficiare degli incrementi (+ 10%, + 20%) in caso di zone svantaggiate e giovani agricoltori?

Risposta: Se i silos è destinato allo stoccaggio di cereali che saranno trasformati e/o manipolati e/o commercializzati in azienda il tasso di sostegno non può superare il 40%. In tutti gli altri casi il tasso può beneficiare delle maggiorazioni previste dal bando.

Quesito n. 8: PUNTEGGIO PER TARGETING SETTORIALE. Un'azienda ha il seguente piano colturale ed un codice OTE generico.

Colture	Sup. Uso suolo
TRIFOGLIO FORAGGIO	5.6164
FAVINO	3.8998
GRANO TENERO	7.1344
ORZO	0.5621
ERBA MEDICA	1.3099
Superfici Ritirate	0.0031
Olivo	0.5823
SAU	19.1080

Questo è lo sviluppo dei calcoli per la determinazione della PST

Descrizione	PS (€/ha/anno)	Settore produttivo PSR Umbria 2014/2020	SUP. INVESTIT.	PST Totale
Frumento tenero	1.459,00	2	7.1344	10.409,09
Orzo	936,00	2	0.5621	526,13
Leguminose da granella	1.153,00	9	3.8998	4.496,47
Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	383,00	6/7 con allevamento aziendale 9 negli altri casi	1.3099	501,69
Erbaio di leguminose da foraggio	433,00	6/7 con allevamento aziendale 9 negli altri casi	5.6164	2.431,90
Oliveti - per olive da olio (olio)	3.950,00	4	0.5823	2.300,09
Set aside - terreni a riposo senza uso economico	263,00	9	0.0031	0,82

Quesito n. 9: È corretto associare la filiera cereali per gli investimenti generici come ad esempio trattrici, aratri , ecc.? (concetto di filiera aziendale prevalente).

Risposta: la filiera attribuibile è quella indicata nell'allegato A-15, sezione Aziende Miste.

Quesito n. 10: PUNTEGGIO PER GIOVANI AGRICOLTORI IN FIGURE GIURIDICHE CON PIÙ DI DUE SOCI. Io ho una società semplice costituita da 5 soci, di cui 3 sotto i 40 anni e due sopra i 40. Due dei 5 soci hanno presentato domanda a valere sulla misura 6.1.1 il 16/04/2019 e questi due soci sono gli unici rappresentanti dell'impresa; la media dell'età dei 5 soci è 35,6

anni. Posso attribuire il punteggio "Proponente: fino ad un massimo di 8,2 punti: Giovani agricoltori, così come definiti nell'articolo 2 (n) del Reg. (UE) n. 1305/2013 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il primo insediamento."?
Se sì, come devo calcolarlo, come media dell'età dei 5 soci o solo dei 2 soci rappresentanti dell'impresa?

Risposta: in questo caso specifico (società semplice costituita da 5 soci, di cui due giovani rappresentanti legali della società) il punteggio va attribuito se i giovani rappresentanti legali sono in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di tutti i requisiti riportati nella sezione "Età del proponente" dell'Allegato A-10, e , precisamente:
siano legali rappresentanti, detengano insieme il 50% delle quote societarie, abbiano poteri ordinari e straordinari a firma disgiunta in forma esclusiva (cioè solo loro), siano iscritti all'INPS, siano in possesso delle capacità professionali (per questo requisito è prevista una deroga: acquisizione delle competenze/capacità professionali entro 30 mesi dalla notifica del nulla osta), abbiano meno di 40 anni.
L'età del/i titolari/rappresentanti legali è quindi solo uno dei requisiti che danno diritto alla attribuzione del punteggio previsto per il criterio "Età del proponente".
Nel caso specifico l'età viene calcolata come media dei rappresentanti legali (in questo caso i due giovani).

Quesito n. 11: CHIARIMENTI SU ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER CONDUZIONE BIOLOGICA. L'art. 12 del bando nei criteri di selezione al punto 8 parla di azienda biologica prevalente specificando tra parentesi "in termini di PST aziendale"; la stessa modalità viene esplicitata nell'allegato A10 dove spiega le modalità di assegnazione punteggi. Nell'all. 8 (Piano Aziendale) però al punto B.6.8. la tabella inserita per la verifica della prevalenza delle colture biologiche, prende a riferimento gli ettari biologici rispetto al totale aziendale, pertanto non la PST. Si richiedono chiarimenti in merito.

Risposta: Il riferimento corretto (prevalenza di PST biologica) è quello previsto dall'articolo 12 "Criteri di selezione" approvati dal Comitato di sorveglianza e dall'allegato A-10. L'allegato A-8 "Piano aziendale" alla sezione B.6.8 riporta effettivamente una incongruenza con quanto stabilito dai criteri di selezione e non va preso in considerazione.

Quesito n. 12: CHARIMENTI SU ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER LCA. Per un'azienda che intende acquisire delle attrezzature tipo un nuovo generatore per la produzione di vapore e un nuovo impianto fotovoltaico, che evidentemente produrranno un "miglioramento della sostenibilità", è possibile associare agli interventi suddetti, l'obbiettivo specifico relativo alla sostenibilità in termini di gestione del ciclo delle produzioni, se al contempo l'azienda, con lo stesso piano di sviluppo, intende adottare la procedura LCA (ISO 14040), con cui si potranno certificare le performance ambientali di tutto il processo produttivo di un prodotto?
Risposta: Si, sempre che nell'ambito della certificazione LCA venga evidenziato il rapporto tra gli investimenti effettuati e la performance ambientale che si intende conseguire.

Quesito n. 13: PUNTEGGIO COLLEGATO ALL'OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ IN TERMINI DI GESTIONE DEL CICLO BIOLOGICO DELLE PRODUZIONI. Con riguardo all'impianto di una tartufaia coltivata che sarà realizzata su terreno oggi destinato a seminativo (cereali): in questo caso l'azienda, oggi con indirizzo produttivo a seminativo, non ritiene agronomicamente ed economicamente conveniente produrre in sistema biologico / integrato ma continuerebbe la gestione in convenzionale. Realizzando una tartufaia si creano le condizioni ideali per poter produrre con metodo biologico, in quanto la tipologia produttiva di per sé si presta alla coltivazione in bio e la certificazione consente un maggior margine economico per la vendita sul mercato rispetto all'attuale situazione aziendale. L'investimento consentirebbe all'azienda di aderire alla certificazione di processo produttivo biologico, è possibile attribuire quindi il punteggio?

Risposta: No, non è possibile attribuire tale punteggio, perché si possono associare all'obiettivo "Miglioramento della sostenibilità in termini di gestione del ciclo biologico delle produzioni" solo gli investimenti che l'azienda deve effettuare per poter aderire ad un sistema di certificazione del processo produttivo (biologico o integrato). Un paio di esempi a titolo esemplificativo: un nuovo silos per conservazione del prodotto biologico che deve essere conservato in luogo diverso da quello di altre produzioni aziendali non biologiche; una nuova cella frigorifera che mi consente di conservare un prodotto biologico senza effettuare trattamenti con prodotti chimici, etc.

Quesito n. 14: PUNTEGGIO COLLEGATO ALL'OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' IN TERMINI DI

CONSERVAZIONE DEI SUOLI. Il *riferimento è sempre ad una tartufaia coltivata (la stessa del quesito n. 13) In questo caso è senz'altro vero che impiantare una tartufaia coltivata o altra coltura arborea (oliveto) migliora la conservazione dei suoli rispetto alla coltivazione dei cereali; oltre all'effetto di sequestro della CO_2 da parte delle specie arboree che saranno impiantate, si avrà una riduzione (determinabile nell'arco di un ciclo colturale dell'impianto di minimo 20 anni) delle lavorazioni e degli input chimici immessi nei suoli, inoltre l'impianto arricchisce il terreno di sostanza organica; si sottolinea infine come le micorrize svolgono un importante e positivo ruolo nell'attecchimento ed accrescimento delle piante poste a dimora migliorandone le capacità di assorbimento delle sostanze nutritive. È possibile attribuire il punteggio per il suddetto obiettivo?*

Risposta: Sì, è possibile, a condizione che il rfd o altro tecnico agronomo motivi e descriva tecnicamente (nel piano aziendale o in una relazione allegata) il miglioramento della sostenibilità in termini di conservazione dei suoli conseguente all'investimento/i presente/i nel programma di investimento aziendale . Il miglioramento della sostenibilità in termini di conservazione del suolo va riferita al miglioramento delle caratteristiche fisiche dei terreni (tessitura e struttura) e alla prevenzione dell'erosione degli stessi

---

Quesito n. 15: PUNTEGGIO COLLEGATO ALL'OBIETTIVO "MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' IN TERMINI DI RIDUZIONE DEGLI INPUT CHIMICI. Il riferimento è sempre ad una tartufaia coltivata (la stessa del quesito n. 13) Anche in questo si chiede se è possibile attribuire il punteggio per tale obiettivo specifico, indicando come l'investimento (TARTUFAIA COLTIVATA) riduce già di per sé gli input chimici; altrimenti tale obiettivo è attribuibile esclusivamente acquistando determinate attrezzature?

Risposta: No, non è possibile: l'obiettivo è attribuibile solo acquistando macchine o attrezzature che permettano una riduzione dell'uso di agrofarmaci e concimi

---

Quesito n. 16: PUNTEGGIO COLLEGATO ALL'OBIETTIVO "RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMSOFERA. Il riferimento è sempre ad una tartufaia coltivata (la stessa del quesito n. 13)
Visto l'obiettivo trasversale sopra descritto si ritiene che nell'arco del ciclo produttivo di una tartufaia coltivata (stimabile in minimo 20 anni) si andranno a ridurre le emissioni in atmosfera. La destinazione colturale attuale dell'azienda (seminativo) comprende alcune lavorazioni standard (aratura, erpicatura, semina, concimazione, diserbo, trebbiatura, etc.) che comportano l'immissione di emissioni in atmosfera. Qualora l'azienda realizzi un impianto di tartufaia coltivata avrebbe emissioni solamente in fase di impianto mentre nella restante fase del ciclo colturale esse saranno ridotte sensibilmente in quanto le principali lavorazioni sono gli sfalci (2/3 anno), le potature e la cava del tartufo in fase produttiva; oltre alla riduzione si potrebbe identificare la parte attiva di sequestro di CO_2 (se coerente con l'obiettivo). È quindi possibile attribuire il punteggio quest'obiettivo trasversale, previa certificazione del tecnico qualificato ai sensi della norma UNI indicata?

Risposta**:** Sì, in questo caso è possibile attribuire il punteggio collegato all'obiettivo "Riduzione delle emissioni in atmosfera" perché sono messe a confronto la situazione ante investimento e quella post investimento (realizzazione tartufaia). Come già precisato sopra, il tutto va motivato e giustificato da un tecnico in possesso della qualifica di certificatore ai sensi della norma nazionale UNI ISO 14064, come previsto dal bando (vedi Allegato 8, sezione B.6.3)

G. Articolo 11 DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Quesito n. 1: Decesso del titolare della domanda. Prima domanda: Il cambio beneficiario della domanda presentata entro il 15/12/2017 (seconda graduatoria) precedente, per rendere ammissibili gli investimenti già eseguiti, può essere fatto?

Risposta: in questo caso specifico, trattandosi di domanda ammessa ma non finanziata, il cambio beneficiario non può essere fatto, in quanto il titolare della domanda diventa beneficiario solo dopo l'invio del nulla osta da parte dell'amministrazione regionale.

Quesito n. 2: Nella presentazione della domanda relativa al bando 2019 sono ammissibili solo gli investimenti non ancora realizzati?

Risposta: nel caso specifico di domanda ammessa, ma non finanziata, con cambio di titolare dell'azienda, la nuova domanda non sarà collegata alla vecchia del 2017 e si configurerà come nuova domanda presentata dal nuovo titolare dell'azienda. Diverso il caso di domanda ammessa e finanziata, che ha già ricevuto il nulla osta. Nel caso di decesso del titolare della domanda già nulla ostata, va inoltrata la comunicazione del decesso all'amministrazione regionale entro 15 giorni dall'evento e va presentata la domanda di cambio beneficiario. Si veda a completamento della risposta, quanto riportato nella risposta al quesito n. 14 della sezione D. Costi ammissibili (articolo 7)

H. ARTICOLO 15 DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA

Quesito n. 1: Fatturazione elettronica: come gestirla e quali sono i documenti che dobbiamo fornire in rendicontazione?

Risposta: si rimanda a quanto previsto dall'articolo 15 del testo coordinato adottato con D.D. n. **8113/2020**

I. ALLEGATO "A 4" LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI MACCHINARI AZIENDALI E IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

Quesito n. 1: Un'azienda (con OTE 011500 coltivazione di tabacco) detiene ad oggi nel fascicolo aziendale 27 ettari coltivati a tabacco a fronte di 40 ettari di seminativo totale. Il rispetto dei 30 ettari di superficie investita a tabacco, così come richiesta all'allegato A4 del bando per l'acquisto di una raccoglitrice, può essere dimostrato anche a fine piano?

Risposta: Il requisito va soddisfatto al momento della presentazione della domanda di sostegno, così come previsto nell'allegato A 4